Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

EDIZIONE 1.0 - 2 marzo 2015

Il documento è stato elaborato da un Gruppo di studio composto dai seguenti associati all'AODV[231]: Marco Agliati, Antonella Alfonsi, Matteo Caputo, Francesco Carboni, Antonella Ciocca, Diana D'Alterio, Simona Dinetta, Silvio Necchi, Patrizia Paleologo e con il supporto di Francesca Gili.

Hanno collaborato altresì: Alessandro Bernasconi e Gianmaria Garegnani.

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'AODV[231] in data 22 dicembre 2014

© Tutti i diritti riservati - AODV[231] - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

Indice

1 – **Introduzione**

2 – **Obblighi posti a carico dell'Organismo di Vigilanza dal Decreto Antiriciclaggio**

3 – **La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

3.1 Profili di responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della normativa antiriciclaggio.

3.2 Profili di responsabilità civile dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della normativa antiriciclaggio.

4 – **Presidi organizzativi e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

5 – **Flussi informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza**

6 – **Appendice bibliografica**

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

1. Introduzione

Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito D. Lgs. n. 231/2007 o "Decreto Antiriciclaggio"), emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. *Terza Direttiva Antiriciclaggio*) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sono stati introdotti nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche D. Lgs. n. 231/2001 o "Decreto") i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Il Decreto Antiriciclaggio testimonia l'impegno del legislatore nazionale nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e, più recentemente, del finanziamento del terrorismo; tale impegno è peraltro confermato da precedenti interventi normativi, tra i quali l'introduzione, nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001, dell'art. 25-*quater*, in tema di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il Decreto Antiriciclaggio ha inciso significativamente sul ruolo e sulle competenze degli Organismi di Vigilanza (di seguito per brevità anche "OdV" o "Organismo"). Nell'ambito dei soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio, i compiti dell'OdV, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, e precisamente quelli di vigilanza sul funzionamento dei modelli e di cura del relativo aggiornamento, risultano ampliati, con un diretto coinvolgimento dell'OdV nel processo di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questo *Position Paper* si rivolge esclusivamente agli enti destinatari che esercitano attività finanziaria, operanti nel settore finanziario e regolamentato (di seguito per brevità, "Enti Destinatari").

In tale ambito, nel seguito sono dapprima esaminati responsabilità e obblighi posti a carico degli OdV con specifico riferimento al tema antiriciclaggio; sono poi illustrati i presidi organizzativi necessari ai fini di prevenzione del rischio reato in parola, e le relative verifiche di competenza degli OdV; è infine affrontato il profilo dei flussi informativi.

Il presente *Position Paper* è stato redatto in base alla normativa - primaria e secondaria - vigente fino alla data del 30 giugno 2014. Anche le linee guida citate sono quelle vigenti alla stessa data.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

2. Obblighi posti a carico dell'Organismo di Vigilanza dal Decreto Antiriciclaggio

2.1 Premessa

L'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007[1] configura autonomi obblighi a carico degli organi di controllo aziendali istituiti dai soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio; impone al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, all'OdV eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione[2] - comunque denominati - un generale dovere di vigilanza sull'osservanza delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2007 e specifici obblighi di comunicazione, a rilevanza non meramente interna all'Ente.

2.2 Il dovere di vigilanza

Alla luce delle modifiche apportate al testo originario del Decreto Antiriciclaggio dal D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, gli organi di controllo societario elencati dal citato art. 52 e l'OdV - ove nominato - sono tenuti a vigilare sul rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2007, ciascuno nell'ambito e nei limiti delle attribuzioni e competenze riservate loro dalla legge.

Le attività di vigilanza e i poteri di controllo degli organi societari sono delineati dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili che determinano il perimetro di indagine; per altro verso, l'attività di vigilanza richiesta all'OdV deve essere parametrata con riferimento ad attribuzioni e competenze definite dal D. Lgs. n. 231/2001.

[1] Art. 52. *"Organi di controllo".* 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: *a)* comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; *b)* comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; *c)* comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; *d)* comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

[2] Banca d'Italia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria, ha precisato che la funzione di *Internal Auditing* della banca non ha obblighi di comunicazione esterna. Più in particolare, con nota del 20 febbraio 2009, Banca d'Italia ha evidenziato che l'art. 52 pone a carico degli organi societari istituzionalmente deputati alle funzioni di controllo previste dalla legge il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio. "In tale quadro" - prosegue la nota – "si ritiene che la funzione di *Internal Auditing* non possa essere assimilata ai menzionati organi di controllo in quanto l'attività di verifica che essa esercita viene svolta in base ad un rapporto di dipendenza con gli organi amministrativi della banca sui quali ricade la responsabilità di assicurare la funzionalità del sistema dei controlli interni ivi compresi quelli deputati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo."

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

Coerentemente con il dettato normativo che ne ha previsto l'istituzione, l'OdV agisce in una prospettiva "penale/preventiva"; l'impostazione risulta confermata dall'art. 52 del Decreto Antiriciclaggio mediante un richiamo implicito al D. Lgs. n. 231/2001, e ribadita nei provvedimenti attuativi adottati dalle Autorità di Vigilanza in conformità all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007[3].

Il dovere di vigilanza rimesso all'OdV si risolve nella vigilanza sulla corretta applicazione delle misure e dei presidi adottati dall'Ente per prevenire il fenomeno del riciclaggio.

In primo luogo l'OdV deve verificare l'effettiva adozione da parte dell'Ente di un sistema di controllo interno conforme alla normativa antiriciclaggio ed ai provvedimenti attuativi sopra citati. A titolo meramente esemplificativo, è richiesto che l'OdV accerti in via preliminare che l'Ente sia dotato di un assetto organizzativo conforme alle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza e abbia effettivamente istituito al proprio interno sia la Funzione antiriciclaggio, sia la funzione preposta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione del rischio antiriciclaggio (i.e. Funzione di controllo di qualità nell'ambito delle strutture organizzative delle società di revisione – in questo *Position Paper* non trattate - e Funzione di revisione interna per gli altri destinatari del D. Lgs. 231/2007). Sempre a titolo esemplificativo, l'OdV deve inoltre verificare che il modello organizzativo dell'Ente abbia individuato le aree e le attività aziendali a rischio rispetto ai reati di cui all'art. 25 *octies* introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e definito i conseguenti presidi e regole di comportamento.

In secondo luogo, è compito dall'OdV valutare l'idoneità e l'efficacia nel tempo del sistema adottato, appurando che l'insieme delle misure e dei presidi preventivi risulti in concreto funzionale alla prevenzione del rischio di commissione del reato presupposto.

Nell'ambito della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo dell'Ente, con specifico riferimento ai profili antiriciclaggio l'OdV deve comunicare al vertice aziendale le violazioni di cui venga comunque a conoscenza (ed esempio su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). L'OdV deve inoltre verificare che l'Ente abbia svolto attività di formazione del personale sulla normativa antiriciclaggio, e che abbia previsto programmi di formazione specifica per il personale appartenente alla Funzione antiriciclaggio (cfr. in merito anche quanto esposto al paragrafo 4.6).

Come per ogni altra area di verifica, infine, anche in relazione ai profili antiriciclaggio l'OdV promuove sinergie con la funzione di revisione interna, con la quale si confronta

[3] Si riportano di seguito i provvedimenti attuativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/2007:

- **Banca d'Italia**, Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- **Consob**, Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011.
- **ISVAP**, Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

nell'ambito di incontri periodici. Laddove si evidenzino criticità, l'OdV avvia autonome attività di verifica volte a identificare eventuali disallineamenti, per poi segnalare al *management* la necessità di intervenire con azioni correttive.

2.3 Gli obblighi di comunicazione

Con riferimento alla tematica antiriciclaggio si affiancano al generale dovere di vigilanza specifici obblighi di comunicazione: il secondo comma dell'art. 52 del Decreto Antiriciclaggio grava infatti gli organi di controllo richiamati al primo comma di una duplicità di obblighi comunicativi, aventi a oggetto eventuali violazioni e infrazioni della normativa antiriciclaggio.

A seconda della violazione riscontrata, l'OdV deve dare corso a una comunicazione interna all'Ente, indirizzata al titolare dell'attività, al legale rappresentante o a un suo delegato (lettera b), ovvero a una comunicazione diretta a soggetti esterni all'Ente, e segnatamente alla Autorità di Vigilanza del settore e al Ministero dell'economia delle finanze (lettere a), c) e d).

2.4 Gli obblighi di comunicazione esterna

lettera a) - Comunicazioni all'Autorità di Vigilanza di settore

L'OdV deve comunicare all'Autorità di Vigilanza di settore, senza ritardo, tutti "*gli atti o i fatti*" di cui venga a conoscenza "*nell'esercizio dei propri compiti*", che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza medesime, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007.

L'informazione circa le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza può pervenire all'OdV per il tramite di specifiche funzioni aziendali (quali le funzioni *Legal*, *Compliance,* Responsabile Antiriciclaggio, o gli stessi vertici aziendali), ovvero tramite aggiornamento individuale o a livello di Organismo.

In quest'ultimo caso l'OdV, se non riceve conferma che l'Ente è a conoscenza delle nuove disposizioni, si fa promotore di apposita comunicazione, segnalandole alla funzione antiriciclaggio, e successivamente ne verifica il livello di attuazione. In caso di inerzia o di insufficiente attuazione l'OdV è tenuto alla comunicazione prevista dal comma 2, lettera a), art. 52 D. Lgs. n. 231/2007.

Possono presentarsi casi, invece, in cui l'OdV venga a conoscenza di una violazione delle misure organizzative e/o delle procedure interne adottate in attuazione delle disposizioni regolamentari. L'OdV potrebbe rilevare, ad esempio, che il modello organizzativo dell'Ente non prevede adeguati controlli preventivi sulle aree e attività aziendali a rischio[4]; ancora, potrebbe riscontrare che l'Ente non si è dotato di programmi di forma-

[4] Al riguardo si segnala che le Linee Guida di Confindustria indicano le seguenti **Aree a rischio**: (i) Amministrazione (in particolare, Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.); (ii) Commerciale; (iii) Finanza; (iv) Direzione

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

zione finalizzati ad assicurare al personale coinvolto nella attività a rischio una conoscenza aggiornata della normativa antiriciclaggio, delle *best practice* di settore e dell'evoluzione dei rischi di riciclaggio.

La formula "senza ritardo" prevista dall'art. 52, comma 2, lettera a), sembrerebbe alludere per tali fattispecie a un inesorabile automatismo: tanto nel caso in cui sia reso destinatario della notizia da un terzo segnalante, quanto nel caso in cui l'OdV lo apprenda nel corso della sua attività di vigilanza, l'OdV dovrebbe immediatamente trasferire il contenuto delle criticità alle Autorità di Vigilanza.

Nonostante ciò, appare opportuno che in tali fattispecie l'OdV svolga comunque, preliminarmente, un'istruttoria sulla consistenza della criticità e sui fattori che vi hanno dato origine, al fine di accertare l'effettiva fondatezza della violazione. Tanto più veloce e approfondita sarà l'istruttoria, tanto più chiaro risulterà all'OdV se si è trattato di un "falso allarme" o di violazione che merita di essere portata a conoscenza delle Autorità.

L'istruttoria in parola permetterebbe tra l'altro all'OdV di acquisire gli elementi di conoscenza necessari per strutturare l'informativa alle Autorità di Vigilanza con chiarezza e secondo modalità che facciano trasparire l'impegno dell'Ente nell'ottemperare alle prescrizioni regolamentari.

lettera c) - Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'OdV deve comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni, le infrazioni relative alla circolazione del denaro contante di cui abbia notizia e, segnatamente, le violazioni delle disposizioni relative a:

- limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49);
- divieto di apertura e utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50).

lettera d) - Comunicazioni Autorità di Vigilanza di Settore

L'OdV, ai sensi della normativa in vigore, deve comunicare all'Autorità di Vigilanza di settore le eventuali infrazioni alle disposizioni relative all'obbligo di registrazione nell'Archivio Unico Informatico (di seguito per brevità "AUI") di cui all'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio, di cui abbia notizia, entro trenta giorni.

La norma sconta una difficoltà applicativa, atteso che gli Enti sono costantemente chiamati a uno sforzo considerevole per implementare e aggiornare l'AUI; nell'ambito delle attività di verifica sulle pratiche registrate nell'AUI, svolte direttamente o con la collaborazione della Funzione di revisione interna, l'OdV potrebbe dunque rilevare che l'AUI non viene regolarmente alimentato, o accorgersi che le registrazioni risultano incomple-

acquisiti; (v) Marketing e le seguenti **Attività aziendali a rischio**: (i) Rapporti con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; transazioni finanziarie con controparti; investimenti con controparti; sponsorizzazioni) e (ii) Rapporti infragruppo (contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; gestione dei flussi finanziari; investimenti infragruppo).

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

te, per la mancanza di alcuni dei dati richiesti dai provvedimenti delle Autorità di Vigilanza di settore.

2.5 Gli obblighi di comunicazione interna

lettera b) - Obblighi di comunicazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante

Agli obblighi di comunicazione esterna si affiancano gli obblighi di comunicazione, nei confronti del titolare dell'attività o del legale rappresentante o di un suo delegato, relativi alle disposizioni che regolano le segnalazioni di operazioni sospette, di cui all'articolo 41 del Decreto Antiriciclaggio e di cui l'OdV abbia avuto notizia.

Attraverso i canali dedicati (ad esempio indirizzo di posta elettronica), l'OdV potrebbe essere informato di un'operazione sospetta da un dipendente o da un terzo; in tal caso, l'OdV deve comunicare tempestivamente al titolare dell'attività o al legale rappresentante o al suo delegato l'informazione di cui sia venuto a conoscenza, in modo che possano essere avviate rapidamente le relative attività di indagine. Gli approfondimenti possono essere svolti sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'art. 41 D. Lgs. 231/2007, in base al quale "*è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 , e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro*", così come sulla base degli indicatori di anomalia definiti dalle Autorità di Vigilanza al fine di agevolare i soggetti destinatari della normativa, nell'individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio.

Il dovere di comunicazione si concretizza nell'informativa resa ai vertici dell'Ente; con riferimento alle infrazioni in parola, infatti, le segnalazioni all'esterno sono demandate al titolare dell'attività o del legale rappresentante o di un suo delegato.

2.6 L'esclusione di altri obblighi

Gli obblighi posti a carico dell'OdV da parte del legislatore sono tassativamente elencati nell'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007.

Né l'OdV, né il Collegio Sindacale, né qualsiasi altro soggetto incaricato del controllo di gestione sono tenuti ad adempiere agli obblighi "propri" del soggetto vigilato, quali ad esempio (articoli richiamati del D. Lgs. n. 231/2007):

- assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela *ex* art. 18;
- identificare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo *ex* art. 19;
- assolvere gli obblighi di conservazione di documenti e registrazione dei dati acquisiti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica *ex* art. 36;

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

- tenere un apposito registro ove riportare i dati del cliente e ulteriori informazioni relative alle diverse operazioni poste in essere *ex* artt. 37 e 39;
- segnalare direttamente all'UIF eventuali operazioni sospette *ex* art. 41.

Dall'esame del Decreto Antiriciclaggio potrebbero emergere incertezze circa l'effettivo obbligo a carico degli organi di vigilanza (tra cui anche l'OdV) di procedere a segnalazioni, di diversa natura rispetto a quelle fin qui esaminate, conseguenti a informazioni delle quali essi vengano a conoscenza nello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Sebbene non vi siano prescrizioni in tal senso, qualora l'OdV, occupandosi di antiriciclaggio, apprenda l'esistenza di operazioni che facciano sospettare l'avvenuta commissioni di illeciti, vale il principio generale della comunicazione al vertice dell'Ente e/o al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza.

2.7 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale

Nella prospettiva di favorire un proficuo scambio di informazioni si è affermata nella prassi la scelta di rafforzare i flussi informativi tra OdV e gli altri organi di controllo indicati nell'art. 52 del Decreto Antiriciclaggio, così favorendo il coordinamento ed evitando asimmetrie informative.

3. La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2007 ha riproposto il tema, ricorrente anche per altri versi, della tipologia di responsabilità che investe l'OdV nel caso in cui venga contestata una inerzia o un inadempimento degli obblighi comunicativi in materia di antiriciclaggio; nella successiva trattazione saranno approfonditi i profili di responsabilità penale e civile.

3.1 Profili di responsabilità penale dei componenti dell'OdV, ai sensi della normativa antiriciclaggio

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 è penalmente sanzionato dalla disposizione contenuta nel comma 5 del successivo art. 55, che recita: "*Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro*".

Il legislatore ha quindi previsto una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, a corredo di un reato c.d. "proprio", che può cioè essere realizzato soltanto da autori qualificati ("*il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle nor-*

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

me in esso contenute"), e che vede espressamente annoverato l'OdV tra i possibili soggetti attivi.

È da rilevare che l'art. 55 rappresenta l'unica previsione normativa che collega esplicitamente una pena a un contegno dell'OdV; la norma, che pare finalizzata a dare risalto esterno – tramite gli obblighi comunicativi verso le autorità di vigilanza – a un ufficio concepito come interno all'ente, è stata oggetto di ampie critiche da parte della dottrina; non risultano sul punto, al momento, orientamenti giurisprudenziali.

Nel merito, l'art. 55, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio delinea la struttura di un delitto omissivo "proprio", vale a dire di mera condotta, che si consuma nel momento in cui i componenti dell'OdV, rilevata l'infrazione ed espletata una minima istruttoria al riguardo, si astengano dal fornire le doverose comunicazioni.

Nonostante, all'apparenza, il delitto possa sembrare di pericolo astratto (il pericolo non compare come elemento della fattispecie), il rispetto del "principio di offensività" impone di considerarlo in via interpretativa come di pericolo concreto; ciò comporta che l'accusa deve fornire la prova che l'omessa comunicazione abbia creato un pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma (il tempestivo esercizio della funzione di controllo antiriciclaggio da parte delle competenti autorità). La mancata comunicazione di una violazione da parte dell'OdV non necessariamente rende impossibile siffatto controllo, ma potrebbe rallentarlo o far si che intervenga quando il reato presupposto, eventualmente conseguente alla violazione non comunicata, sia già stato commesso.

La rilettura della previsione incriminatrice in termini di pericolo concreto comporta che venga punita non qualunque omessa comunicazione, ma solo quelle che, consapevolmente, abbiano a oggetto violazioni significative in rapporto al rischio di riciclaggio; parimenti, vieta di considerare penalmente rilevanti comunicazioni di poco tardive o non del tutto complete.

Appare poi complesso ipotizzare il realizzarsi dell'ipotesi del delitto tentato *ex* art. 56 c.p., anche se non si può escludere che la preordinata assenza di flussi informativi atti a reperire informazioni rilevanti in ordine a possibili infrazioni alla normativa antiriciclaggio, anche di concerto con altri organi di controllo, possa rappresentare la base per una contestazione a tale titolo.

L'elemento soggettivo è dato dal dolo generico, che richiede sia la consapevolezza dell'obbligo comunicativo, sia la consapevolezza e la volontà di omettere la comunicazione delle informazioni che possono assumere un rilievo per gli organi investigativi. Il dolo generico, come noto, ammette la forma del dolo eventuale, e quindi diventa rilevante anche la situazione psicologica di chi, secondo il recente insegnamento delle c.d. S.U. Thyssen (Cass., SU, 18 settembre 2014, n. 38343), si risolva all'inadempimento informativo avendo maturato e accettato le conseguenze della propria inerzia.

Distinta questione riguarda la possibilità di ricavare dal testo dell'art. 52 ragioni per argomentare una corresponsabilità penale dei componenti dell'Organismo nel caso in cui un soggetto qualificato compia un reato nell'interesse dell'ente.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

Messo da parte il caso più grave e sicuramente punibile della collusione, e rammentato che già l'analisi del Decreto porta a escludere che il legislatore abbia inteso introdurre fondamenti normativi volti a gravare i membri dell'OdV di un obbligo giuridico di impedire i reati presupposto, va sottolineato che con gli artt. 52 e 55 del Decreto Antiriciclaggio l'intendimento del legislatore non va rintracciato nella creazione di una ulteriore posizione di garanzia, ma solo nella configurazione di un potere/dovere - di natura peraltro collegiale - di comunicare a determinati soggetti talune infrazioni al Decreto delle quali l'OdV sia venuto a conoscenza. Sarà poi compito di questi altri soggetti, muniti degli appositi e necessari poteri, provvedere ad accertare e sanzionare l'eventuale illecito connesso alle infrazioni comunicate.

In effetti, l'OdV non ha alcun obbligo di impedimento dell'evento: va infatti recisamente esclusa la possibilità di ravvisare negli artt. 52 e 55 un appiglio normativo sufficiente a dare vita a figure di "garanti antiriciclaggio", essendo invece queste norme, come detto, finalizzate ad articolare un mero dovere comunicativo. Né d'altro canto l'OdV ha poteri impeditivi che lo abilitino ad impedire sul piano gestionale e operativo i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

In altri termini, l'obbligo di impedimento di un reato *ex* art. 40/2 c.p. radica una posizione di garanzia in capo a un soggetto che, in forza di un'esplicita previsione, acquisisce il dovere di impedire un reato e per adempiere a tale dovere viene munito di appositi e necessari poteri. Tale obbligo è ben distinto dall'obbligo di vigilanza (che spetta a un soggetto, come l'OdV, non garante, privo di poteri impeditivi di possibili eventi lesivi), e che consiste nell'esercizio di un controllo sull'altrui operato finalizzato alla mera informativa (generalmente nei confronti del garante o del titolare del bene) in caso di commissione di illeciti; condotta questa che non può, di per sé, impedire l'altrui comportamento criminoso.

3.2 Profili di responsabilità civile dei componenti dell'OdV, ai sensi della normativa antiriciclaggio

È opinione diffusa che l'OdV non costituisca un organo dell'ente, quanto piuttosto un ufficio e in particolare una funzione organizzativa dell'impresa preposta a un'attività di controllo interno.

Alla luce di ciò, si deve ritenere che la nomina dei componenti dia origine a un rapporto di natura contrattuale di prestazione d'opera, che può configurarsi in modo diverso a seconda della natura del legame instaurato con l'Ente (i componenti dell'OdV possono essere interni o esterni all'ente e possono pertanto svolgere le proprie funzioni sulla base di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo). Come noto, nella maggior parte dei casi il rapporto sorge a seguito di una delibera consiliare e dell'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti designati.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

La responsabilità civile dei membri dell'OdV è regolata dai principi generali della responsabilità contrattuale; ne deriva che i componenti sono chiamati a rispondere del loro operato in presenza dei seguenti elementi:

- inadempimento, ossia violazione di un obbligo o di un divieto posto in capo all'OdV dalla legge o dal contratto;
- verificarsi di un danno;
- rapporto di causalità tra inadempimento e danno.

Con specifico riferimento al tema oggetto di questo documento, ciò significa che la responsabilità dei componenti dell'OdV non può mai essere attribuita per automatismi o presunzioni, ma può essere affermata solo ove sia fornita la prova che la violazione degli obblighi posti in capo ai componenti dell'OdV dalla normativa antiriciclaggio ha causato un danno all'Ente.

L'ambito dei danni che i componenti dell'OdV possono essere chiamati a risarcire non va peraltro esteso a tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate all'Ente dal reato, ma deve essere circoscritto al solo pregiudizio subito dall'Ente come conseguenza prevedibile, immediata e diretta della negligenza dell'OdV.

Si tenga infine conto che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., compete alla società la prova circa l'esistenza dell'inadempimento, del danno subito e del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei componenti dell'OdV e il danno; laddove l'OdV voglia escludere la propria responsabilità deve dimostrare di essere esente da colpa.

Il titolare dell'azione di risarcimento nei confronti dei componenti dell'OdV è l'organo amministrativo dell'ente.

4. Presidi organizzativi e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

4.1 Premessa

La presente sezione ha la finalità di suggerire alcuni spunti operativi, peraltro meramente esemplificativi[5], per l'impostazione delle attività di verifica dell'OdV in materia di antiriciclaggio, in linea con i requisiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio e dalle disposizioni applicative.

5 Qualsiasi elencazione e/o definizione puntuale delle verifiche, a ben vedere, risulterebbe non esaustiva o comunque non rispondente a un approccio basato sul rischio specifico dell'ente di riferimento (c.d. "*risk based approach*"), nonché all'effettiva operatività che può essere riscontrata nelle diverse realtà aziendali interessate dalla normativa antiriciclaggio, sebbene qui ci si limiti al settore finanziario: ad esempio, si pensi alle differenze esistenti tra un gruppo bancario di grandi dimensioni internazionali, una banca locale, una SGR, un gruppo assicurativo internazionale, ecc.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

Per un corretto adempimento dei propri obblighi, l'OdV deve porre la propria attenzione sull'impianto organizzativo e procedurale realizzato da parte dell'Ente al fine di assicurare il rispetto dei doveri previsti dalla normativa. Le possibili verifiche riguardano, in particolare, le principali aree alle quali afferiscono gli obblighi di segnalazione in capo all'OdV (e agli altri organi di controllo richiamati dall'art. 52 del Decreto Antiriciclaggio), e in particolare:

- procedure e controlli relativi all'adeguata verifica della clientela (ex artt. 18 - 35 D. Lgs. n. 231/2007 e disposizioni applicative ex art. 7, comma 2);
- obbligo di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni raccolte dalla clientela ex art. 36 D. Lgs. n. 231/2007;
- corretto adempimento della segnalazione di eventuali operazioni sospette ex art. 41 D. Lgs. n. 231/2007;
- procedure e verifiche in merito all'eventuale violazione degli artt. 49 - 50 del D. Lgs. n. 231/2007, relativi all'uso del contante e titoli al portatore.

Nell'ambito delle sue più generali responsabilità, l'OdV deve inoltre verificare l'adeguatezza di:

- attività di formazione degli addetti (vedi par. 4.6);
- attività di controllo poste in essere dalle unità preposte al presidio della normativa (e.g. la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione *Compliance*, ecc.);
- flussi informativi, che giocano un ruolo fondamentale e sono oggetto di disamina nel prosieguo.

Gli Enti Destinatari devono fare riferimento ai presidi organizzativi individuati e definiti dalla regolamentazione c.d. "di secondo livello" (Provvedimenti Banca d'Italia e Regolamentazione IVASS); detta regolamentazione impone che la funzione antiriciclaggio, l'organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di *risk management*, di *compliance*, l'OdV, e ogni altro organo o funzione a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, collaborino tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti[6].

4.2 Adeguata verifica della clientela, procedure e controlli

Come evidenziato anche nel provvedimento della Banca d'Italia del 3/4/2013, nel Decreto Antiriciclaggio e nelle Linee guida dell'ABI in materia di prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, l'adeguata verifica del cliente contribuisce a prevenire le operazioni di riciclaggio e consente all'intermediario di tracciare un quadro completo del relativo rischio associato al cliente.

[6] Le succursali di soggetti esteri ("branch") devono calibrare dette indicazioni alle proprie specificità.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

L'obbligo di adeguata verifica è inteso come l'acquisizione delle informazioni necessarie a:

- accertare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo e degli eventuali altri soggetti rilevanti sulla base di informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti[7];
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, nonché, in base ad un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- realizzare un controllo costante nel corso del rapporto.

In merito, le verifiche che l'OdV è chiamato a svolgere possono avere ad oggetto:

- l'adozione e l'implementazione di una procedura in cui si definiscano opportunamente le modalità per un'adeguata verifica della clientela[8], nonché compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti (anche nel caso di esecuzione da parte di soggetti terzi), verificandone l'aggiornamento rispetto a novità di tipo normativo o regolamentare e/o ad eventuali modifiche nell'assetto organizzativo aziendale;
- l'implementazione di un sistema di identificazione, misurazione, gestione e controllo, inclusivo quindi di *tool/prassi* di monitoraggio continuo, del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo riferito alla clientela (e/o altri soggetti rilevanti), basato sulle caratteristiche del cliente (e/o altro soggetto rilavante) e del rapporto continuativo, in grado di fornire anche evidenze di tipo statistico ed "indici di anomalia" (ad es. consistenza delle diverse fasce di rischio individuate[9], nonché loro variazione nel tempo);
- l'esistenza di un'attività di monitoraggio che consenta una valutazione periodica del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela[10] (l'attività in questione dovrebbe avvalersi di *report* suscettibili di evidenziare le anomalie del sistema, quali, in via del tutto esemplificativa: il numero di soggetti su cui non è stata effettuata adeguata verifica o che non hanno risposto alle richieste di informazioni, il numero di soggetti sui quali è stata effettuata adeguata verifica "rafforzata", il numero di soggetti nei cui confronti l'ente ha risolto il rap-

[7] Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2007.
[8] Tipicamente conosciute come attività *KYC – Know Your Customer.*
[9] Ad esempio *profilazione (e/o profilatura)* della clientela per fasce di rischio e/o per tipo di verifica: semplificata, ordinaria o rafforzata. Un esempio di dati da poter utilizzare per la profilatura, mediante l'attribuzione di specifici pesi potrebbe essere il seguente:
1. Importo dell'operazione effettuata - in correlazione al reddito dichiarato in sede di adeguata verifica
2. Regione di residenza dell'attività svolta
3. Comportamento rilevato al *Front Office* - Raccolto in sede di adeguata verifica
4. Stato di persona politicamente esposta
5. Natura giuridica – Professione prevalente
6. Tipologia di prodotto sottoscritto
7. Numero di titolari effettivi
8. Reddito o fatturato - in correlazione all'importo dell'operazione effettuata
9. Indicatore di operazioni sospette - se precedentemente segnalato a UIF

[10] Il cosiddetto monitoraggio continuo.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

porto, lo scadenziario delle adeguate verifiche ripartito per filiali/zone geografiche e per fasce di rischio.

4.3 Obblighi di registrazione e Archivio Unico Informatico

Gli artt. 36 e 37 del Decreto Antiriciclaggio disciplinano gli obblighi di registrazione, conservazione e l'implementazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), relativamente ai dati della clientela (inclusi gli altri soggetti rilevanti, a titolo esemplificativo non esaustivo: beneficiari, titolare effettivo, ecc.) attinenti ai rapporti continuativi ed alle singole operazioni poste in essere.

Il termine per effettuare la registrazione nell'Archivio Unico Informatico è, in linea generale e fatte salve alcune eccezioni, pari a trenta giorni; questo termine decorre dalla data di effettuazione dell'operazione o dalla data di apertura/chiusura/variazione del rapporto continuativo.

I dati e le informazioni relativi all'apertura, variazione e/o chiusura di rapporti continuativi ed alle operazioni superiori ai 15.000 Euro[11] sono conservati dalla società per un periodo non inferiore a dieci anni, decorrenti rispettivamente, per i rapporti continuativi, dalla data di chiusura e, per le operazioni, dalla data di compimento delle stesse. L'ABI ha anche fissato a 5.000 Euro il limite di importo per la verifica delle operazioni frazionate.

Per l'espletamento di tali attività e a supporto dei compiti affidati all'OdV dell'Ente, in considerazione di quanto espresso dal Decreto Antiriciclaggio, dalle disposizioni applicative (ad es. Provvedimento Bankit 3/4/2013 sulla tenuta dell'AUI) e dalle Linee guida dell'ABI in materia di prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies ex* Decreto, l'OdV potrebbe verificare:

- le modalità di gestione dell'AUI: nel caso in cui sia affidato ad un *outsourcer*, l'OdV dovrebbe ottenerne la certificazione di conformità e controllare la puntuale definizione contrattuale di appositi "*Service Level Agreement*" che includano i necessari periodici upgrade derivanti da evoluzione normative; qualora l'AUI sia gestito internamente, l'OdV deve verificare l'effettuazione di *test* periodici sulla rispondenza dell'impianto e del funzionamento dell'AUI agli standard definiti dalla normativa e relativi sviluppi;
- l'esistenza di blocchi informatici e/o controlli procedurali, nonché l'utilizzo sistematico di diagnostici a presidio della corretta, completa e tempestiva alimentazione dell'AUI, incluso il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa;
- l'evidenza delle riconciliazioni periodiche fra i dati di cui ai sistemi gestionali e contabili e i dati registrati in AUI[12];

[11] Tenendo adeguatamente in considerazione anche eventuali operazioni frazionate.
[12] Anche in conformità con l'articolo 16 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 41 del 2012.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

- l'esistenza di analisi sistematiche di congruità dei dati inviati mensilmente alla UIF;
- l'esistenza di un "diagnostico di linea" inteso a evidenziare la percentuale di errori logici e formali.

4.4 Segnalazione di operazioni sospette e attività del Responsabile Antiriciclaggio

L'articolo 41, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio dispone che "i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviino alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"[13].

Per un'evidenza completa e aggiornata delle fonti normative e dei provvedimenti/ circolari di chiarimento si rinvia al sito Internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it/UIF e al sito del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_riciclaggio/

La qualifica di un'operazione/rapporto come sospetta può essere desunta dal soggetto delegato alla segnalazione delle operazioni sospette (di seguito, per brevità anche "*Delegato SOS*")[14] in base a caratteristiche, entità, natura dell'operazione stessa o da qualsi-

[13] Si riportano per completezza informativa le definizioni di "riciclaggio" e di "finanziamento del terrorismo" contenute nell'art, 2 del D.Lgs. 231/2007:

1. "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 («qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»)".

[14] SOS – Segnalazione Operazioni Sospette.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

voglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti.

A titolo esemplificativo, l'Ente deve valutare:

- caratteristiche oggettive dell'operazione (il tipo, l'oggetto, la frequenza e le dimensioni);
- caratteristiche soggettive riferite al cliente che la compie (l'attività svolta dal cliente e il suo profilo economico/finanziario).

Al riguardo il provvedimento della Banca d'Italia del 12/01/2001, il D. Lgs. n. 231/2007 e le Linee guida dell'ABI in materia di prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto (di seguito per brevità "Linee Guida ABI") identificano alcuni presidi opportuni ai fini di un corretto espletamento di tale attività; anche il regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 41 del 2012 fornisce le indicazioni organizzative utili allo scopo.

Le verifiche che l'OdV è chiamato a svolgere sul punto, finalizzate ad apprezzare l'efficacia operativa del processo, potrebbero avere ad oggetto:

- l'adozione e l'applicazione di procedure interne per l'individuazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette, in particolare:
  - esistenza di una struttura accentrata e delegata a scambiare con l'UIF tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette;
  - esistenza di diversi e complementari livelli di valutazione che prevedano l'analisi dell'operatività a partire dall'unità organizzativa cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, fino ad arrivare al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio e al Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette (qualora non coincidenti);
  - nel caso di contatti con la clientela realizzati tramite collaboratori esterni, la definizione delle modalità con cui l'impulso della segnalazione possa/debba provenire anche da tali soggetti;
  - disponibilità di strumenti che consentano di desumere dall'AUI e da tutti gli archivi della società (e del Gruppo, ove applicabile) tutti gli elementi conoscitivi, al fine di valutare globalmente l'operazione;
  - disponibilità di sistemi automatizzati per la rilevazione e la valutazione di operazioni sospette (es. GIANOS, ACTIMIZE, Searchspace/Fortent, ecc.);
  - individuazione delle modalità con cui atti e documenti contenenti i dati dell'operatività anomala e le generalità dei soggetti segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilità dello stesso Delegato SOS, nel rispetto degli obblighi di riservatezza;

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

- l'esistenza di un'attività sistematica di monitoraggio sul corretto utilizzo degli applicativi d'ausilio all'individuazione dell'operatività sospetta. A tal fine può essere opportuno che l'OdV acquisisca evidenze di tipo statistico in merito:
  - al numero, alla provenienza ed alla natura delle operazioni per le quali si è provveduto all'inoltro della segnalazione al UIF, verificando la correttezza dell'iter di valutazione, le motivazioni che hanno comportato l'invio ed il rispetto dell'obbligo di astensione dall'esecuzione, laddove applicabile;
  - al numero, alla provenienza ed alla natura delle operazioni per le quali non è stata inviata la segnalazione, verificando la correttezza dell'*iter* di valutazione e le motivazioni che hanno comportato il mancato invio, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
  - alle tipologie di indicatori di anomalia;
  - al numero di riscontri positivi finalizzati alla valutazione del rischio reputazionale;
  - alle varie tipologie di "liste" e notizie rilevanti ("pep", reati compiuti, indagini della magistratura).

4.5 Uso del contante e dei titoli al portatore

Sebbene sia ragionevole presumere nell'ambito degli Enti Destinatari un limitato uso del contante e di titoli al portatore, le verifiche dell'OdV in merito potrebbero riguardare:

- l'esistenza di procedure e controlli volti a garantire il rispetto dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché il divieto di utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia acquisendo, a tal fine, dati statistici in merito alle violazioni riscontrate in un determinato arco temporale definito dall'OdV stesso;
- l'esistenza di un'attività di monitoraggio a livello centrale sull'operatività della clientela, al fine di individuare eventuali violazioni di dette procedure. Si pensi ad esempio, per le banche, al questionario necessario in caso di operazioni superiori ai 2500 euro tramite banconote di grosso taglio, o all'obbligo di "storicizzare" l'utilizzo di questa tipologia di banconote per ciascun cliente: di conseguenza, laddove applicabile, l'ente dovrebbe disporre di una rilevazione statistica dei soggetti che hanno utilizzato un numero significativo delle suddette banconote - suddivisa per filiali e zone geografiche - che potrebbe anche essere condivisa con l'OdV;
- l'esistenza di una procedura di comunicazione delle infrazioni che individui un'unità organizzativa destinataria delle segnalazioni da parte delle strutture operative, incaricata dell'analisi ed eventualmente della trasmissione alle autorità competenti (in particolare al MEF).

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

4.6 Attività formativa

Come precedentemente anticipato, l'OdV, nell'ambito dei più generali compiti ad esso attribuiti e alla luce di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Antiriciclaggio, deve verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle attività formative e di sensibilizzazione in materia di antiriciclaggio nei confronti del personale dell'Ente; le verifiche messe in atto dall'OdV dovranno essere di tipo sia formale (effettiva erogazione e fruizione della formazione), sia sostanziale (verifica dell'adeguatezza dei contenuti della formazione).

L'OdV dovrebbe pertanto verificare che l' attività di formazione rispetti i seguenti principi:

- pianificazione periodica;
- continuità (e non episodicità) della sua erogazione (con particolare attenzione a eventi "critici" quali l'aggiornamento del modello organizzativo, la pubblicazione di nuove "linee guida" e di provvedimenti delle autorità di vigilanza di settore);
- obbligatorietà (nel senso che nessun dipendente può sottrarsi all'offerta formativa. A tal proposito risulta opportuno verificare, in questa prospettiva, se siano state irrogate sanzioni disciplinari per la violazione dell'obbligo in parola);
- tracciabilità dell'attività formativa medesima (svolgimento e partecipazione dei fruitori).

È altresì opportuno che l'OdV verifichi che l'attività formativa sia diversificata ed erogata in base all'effettivo coinvolgimento del personale delle diverse aree aziendali in potenziali fenomeni di riciclaggio: in merito, l'OdV potrebbe verificare l'avvenuta predisposizione ed erogazione di una formazione "generale" sulla normativa e le misure antiriciclaggio adottate dall'Ente e indirizzata a tutto il personale, e di una formazione "specifica" definita in base alla natura e al grado di coinvolgimento delle singole aree aziendali di volta in volta coinvolte, fra le altre, nelle attività di:

- verifica della clientela
- processo di valutazione/segnalazione delle operazioni sospette
- gestione dell'Archivio Unico Informatico
- gestione dei mezzi di pagamento
- altre.

Ad esempio, l'OdV di una compagnia di assicurazioni che opera nel "ramo danni" e nel "ramo vita" potrebbe verificare che sia stata effettuata attività formativa generale per tutto il personale aziendale ed attività formativa specifica per il personale operante nel ramo vita, in quanto tale ambito di attività è soggetto a specifici obblighi derivanti dal Decreto Antiriciclaggio.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

5. Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza

5.1 Premessa

In questa sezione sono oggetto di trattazione i flussi informativi rilevanti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio che devono essere assicurati tra l'OdV, da un lato, e gli organi di gestione e controllo e le funzioni aziendali, dall'altro, al fine di:

- consentire all'OdV l'adempimento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- per i soli destinatari del Decreto Antiriciclaggio, consentire all'OdV l'adempimento degli obblighi di vigilanza e comunicazione verso l'esterno e internamente previsti dall'articolo 52 del suddetto Decreto.

La presente analisi non pretende di esaurire gli obblighi informativi e le modalità di interrelazione tra i vari soggetti coinvolti, necessari al fine di garantire la conformità alla normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti in materia di antiriciclaggio.

Per il sistema di flussi informativi da e verso l'OdV, in generale, si rinvia al documento "Flussi Informativi da e verso l'OdV" predisposto dall'AODV231 nel 2012 e disponibile sul sito AODV231 (www.aov231.it), fermo restando che i flussi informativi ai fini del Decreto Antiriciclaggio devono comunque inserirsi e integrarsi con quelli dovuti nel più ampio e complesso sistema dei controlli interni e di *governance* dell'ente.

5.2 Flussi informativi ai sensi del Decreto Antiriciclaggio

L'art. 52, primo comma, del Decreto Antiriciclaggio attribuisce all'OdV (unitamente al Collegio Sindacale e ad altri organi di controllo e sorveglianza quali il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati) l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio previste dal Decreto.

L'art. 52, secondo comma, del Decreto Antiriciclaggio, introduce poi ulteriori obblighi di comunicazione a carico dell'OdV (unitamente agli organi di controllo e sorveglianza e ai soggetti incaricati del controllo di gestione sopra indicati). Al fine più limitato che qui interessa, si ritiene comunque necessario che i flussi informativi siano predefiniti ed effettuati in modo regolare, sistematico e tale da consentire le verifiche necessarie affinché l'OdV eserciti il proprio ruolo.

In linea generale, per adempiere all'obbligo di vigilanza sul rispetto della normativa dettata dal Decreto l'OdV deve ricevere informazioni in relazione ai principali ambiti di rilevanza della disciplina, anche laddove, rispetto ad alcune di queste aree di interesse, non

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

siano previsti dall'art. 52, secondo comma, del Decreto Antiriciclaggio specifici obblighi di segnalazione a carico dell'OdV (ad es. in tema di adeguata verifica della clientela).

È pertanto auspicabile che, con cadenza almeno semestrale, le strutture aziendali preposte o interessate dei soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio inviino all'OdV una relazione sul funzionamento dei presidi antiriciclaggio implementati nell'Ente che analizzi:

- l'applicazione delle procedure di identificazione della clientela, e di valutazione dell'attività da questa compiuta, attraverso la misurazione del rischio di riciclaggio o il rispetto dei limiti imposti dalla normativa all'uso dei contanti e dei titoli al portatore;
- la rilevazione e segnalazione di eventuali operazioni anomale o sospette ed eventuali infrazioni.

La relazione in esame dovrebbe dare altresì evidenza del funzionamento dei sistemi informatici di ausilio alla gestione e valutazione delle attività antiriciclaggio, nonché delle modalità di gestione e funzionamento dell'AUI, delle risultanze dei *test* di rispondenza agli *standard* e parametri qualitativi e quantitativi imposti dalla normativa. Ove la gestione dell'AUI sia esternalizzata è opportuno sia data evidenza di previsioni di adeguati *service level agreement* con i fornitori e del monitoraggio degli stessi al fine di confermare (o non confermare) all'OdV stesso l'erogazione del servizio in linea con il contratto.

La relazione dovrebbe poi contenere evidenze di tipo statistico in merito a numero, provenienza e natura delle operazioni per le quali si è proceduto all'inoltro della segnalazione all'UIF nonché in merito all'eventuale esito del flusso di ritorno delle segnalazioni effettuate.

Infine, la relazione dovrebbe dare conto dell'attività di tipo formativo o anche solo informativo sulla normativa antiriciclaggio verso tutti i livelli aziendali.

In aggiunta al *report* di cui sopra il Responsabile Antiriciclaggio o il Delegato SOS devono periodicamente rendicontare, quantomeno a livello statistico e nel rispetto dell'obbligo di tutela della riservatezza (ai sensi dell'art. 45 del Decreto Antiriciclaggio), in merito all'eventuale segnalazione di operazioni sospette.

Il Responsabile Antiriciclaggio e/o il Delegato SOS deve altresì attestare periodicamente all'OdV che non sussistono eventuali operazioni sospette per le quali non si sia proceduto alla segnalazione.

In ogni caso, l'OdV può richiedere e acquisire informazioni, documenti e ogni altro elemento utile, da e verso ogni livello e settore del soggetto destinatario della normativa (con l'adeguata riservatezza per le eventuali operazioni sospette); l'OdV deve altresì essere accessibile ad ogni dipendente o collaboratore che voglia segnalare anomalie di

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

funzionamento delle procedure antiriciclaggio e/o condotte illecite, tramite canali *ad hoc*.[15].

I sopra descritti flussi informativi devono essere indirizzati, oltre che all'OdV, anche al Collegio Sindacale e agli altri organi di controllo. Come già in precedenza accennato, è importante che tra questi organi e l'OdV siano previsti canali di comunicazione e di scambio di informazioni (anche in forma scritta), con l'obiettivo di un'azione sinergica e coordinata nonché di comportamenti il più possibile conformi.

Acquistano rilevanza, al fine della comunicazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato di cui all'art. 52, secondo comma, lettera b), anche le attività di verifica compiute direttamente dall'OdV (o le risultanze delle attività compiute direttamente da altri organi o soggetti di controllo e sorveglianza, scambiate con l'OdV) e le segnalazioni ricevute dal personale dipendente o dai collaboratori.

L'OdV rende conto periodicamente delle proprie attività ai fini antiriciclaggio all'interno delle relazioni periodiche verso l'organo amministrativo sulle attività svolte.

5.3 Flussi informativi fra OdV appartenenti a un medesimo Gruppo

Ferma restando la riservatezza delle informazioni di ciascuna società appartenente ad un Gruppo, il coordinamento da parte dell'OdV della Capogruppo e/o di altra società all'uopo indicata comporta un significativo elemento di rafforzamento dei controlli. Il coordinamento, infatti, consente di beneficiare di esperienze di altre società per il rafforzamento dei Modelli Organizzativi dell'intero Gruppo.

[15] V. Linee Guida ABI.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

ALLEGATO: TABELLA 1 (FLUSSI INFORMATIVI)

FLUSSO INFORMATIVO	DESCRIZIONE	ORIGINE	DESTINATARIO	PERIODICITÀ
Regolamento organizzativo della funzione antiriciclaggio	Documento che regolamenta sotto il profilo organizzativo la funzione antiriciclaggio.	Responsabile della funzione antiriciclaggio	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
Relazione sull'attività della funzione antiriciclaggio	Documento che compendia le attività compiute dalla funzione antiriciclaggio e indica le eventuali azioni correttive.	Responsabile della funzione antiriciclaggio	Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV, compliance, revisione interna, risk management.	Semestrale
Pianificazione annuale delle attività, anche di formazione, in materia di antiriciclaggio	Piano relativo alle attività programmate della funzione antiriciclaggio, ivi comprese quelle per la formazione volta all'aggiornamento continuativo di tutti i soggetti coinvolti nei processi di gestione delle procedure antiriciclaggio.	Responsabile della funzione antiriciclaggio	Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV, compliance, revisione interna, risk management	Annuale
Anomalie specifiche e significative rilevate in esito a verifiche/controlli sul processo di gestione dell'antiriciclaggio	Informativa tempestiva, all'esito delle verifiche condotte dalla funzione antiriciclaggio, relativa ad anomalie/inadeguatezze di particolare rilevanza riscontrate con riferimento al processo di gestione dell'antiriciclaggio.	Responsabile della funzione antiriciclaggio	Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV, compliance, revisione interna, risk management	Ad evento
Pianificazione annuale delle attività di audit in materia di antiriciclaggio	Piano di Audit relativo alle attività di verifica programmate dalla funzione revisione interna in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.	Responsabile della revisione interna	Responsabile antiriciclaggio, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Odv, compliance, risk management.	Annuale
Anomalie specifiche e significative rilevate in esito a verifiche/controlli sul processo di gestione dell'antiriciclaggio	Informativa tempestiva su anomalie/inadeguatezze di particolare rilevanza riscontrate dalla funzione revisione interna con riferimento al processo di gestione dell'antiriciclaggio.	Responsabile della revisione interna	Responsabile antiriciclaggio, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Odv, compliance, risk management.	Ad evento
Pianificazione annuale delle attività della funzione compliance in materia di antiriciclaggio	Piano delle attività di verifica della funzione compliance in materia di antiriciclaggio.	Responsabile della funzione compliance	Responsabile antiriciclaggio, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Odv, compliance, risk management.	Annuale
Anomalie specifiche e significative rilevate in esito a verifiche/controlli sul processo di gestione dell'antiriciclaggio	Informativa tempestiva su anomalie/inadeguatezze di particolare rilevanza riscontrate dalla funzione compliance con riferimento al processo di gestione dell'antiriciclaggio.	Responsabile della funzione compliance	Responsabile antiriciclaggio, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Odv, compliance, risk management.	Ad evento.
Pareri consultivi in materia di antiriciclaggio	Pareri consultivi su specifici quesiti posti dagli organi sociali o dai responsabili di altre funzioni.	Responsabile della funzione antiriciclaggio.	Organo o funzione richiedente	Ad evento
Segnalazioni da parte di dipendenti	Flusso verso l'OdV per ogni dipendente o collaboratore che voglia segnalare anomalie di funzionamento delle procedure antiriciclaggio e/o condotte illecite che voglia segnalare anomalie di funzionamento delle procedure antiriciclaggio e/o condotte illecite	Dipendenti e/o altri collaboratori	All'OdV	All'occorrenza
Scambio di informazioni fra organi di controllo	Flussi informativi fra OdV e collegio sindacale o altro organo incaricato del controllo	Da OdV a Collegio sindacale (o assimilato) e da collegio sindacale a OdV	All'OdV e al Collegio Sindacale	Semestrale

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

6. Appendice bibliografica

6.1 Linee guida di categoria

Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001* (aggiornamento al 31 marzo 2008). Al momento della stesura del presente *position paper* si è tenuto conto delle Linee guida *pro tempore* vigenti; tuttavia si sottolinea che il gruppo di Lavoro ha ricevuto gli opportuni aggiornamenti in merito alle evoluzioni in corso di dette linee guida che sono state, per quanto possibile, considerate.

ABI, *Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche* (ultimo aggiornamento al marzo 2004);

ABI – *Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies*;

ANIA - *Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa* (ultimo aggiornamento marzo 2006);

ASSOSIM – *Linee Guida per la valutazione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo D. Lgs. n. 231/2007*;

AIIA – Corporate Governance Paper – *Approccio integrato al sistema di controllo interno – gli organi e le funzioni preposte al controllo interno aziendale e loro relazioni*, novembre 2009;

6.2 Dottrina

ARENA, *Decreto legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio: gli interventi sul D.Lgs. n. 231/2001 e sulla posizione dell'Organismo di Vigilanza, articolo del 30 ottobre 2007*, sul portale giuridico www.reatisocietari.it.

ARENA - CONCIATORE, *L'articolo 52 della legge antiriciclaggio: compiti e responsabilità degli organi di controllo, con particolare riguardo all'organismo di vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001*, sul portale giuridico www.reatisocietari.it.

ARNONE – BORLINI, International *anty-money laundering programs: empirical assessment and issues in criminal regulation*, in *Journal of Money laundering control*, 2010, pp. 226 ss.

ATRIGNA, *L'approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio: impatti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio*, in *Rivista 231*, 2, 2008.

ATRIGNA, *La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza per le violazioni di cui all'art. 52 della normativa AML*, in *Rivista 231*, 2012, 3, pp. 129 ss.

BARTOLOMUCCI, *Prospettive e riflessioni per un'interpretazione sistematica e funzionale (nonché economica) dell'art. 5, d.lgs. 231/2007*, in *Rivista 231*, 1, 2012.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

BAUDINO – SANTORIELLO, *La responsabilità dei componenti dell'organismo di vigilanza*, in *Rivista 231*, 2009, 2, pp. 59 ss.

BEVILACQUA, *Le previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio*, in Alessandri (a cura di), I *reati in materia economica*, in Palazzo – Paliero, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012, pp. 285 ss.

BIANCHI, *La figura del responsabile antiriciclaggio alla luce del provvedimento BDI 10 marzo 2011*, in *Rivista 231*, 1, 2012.

BIANCHI, *Il punto sull'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio*, in *Rivista 231*, 1, 2013.

BIANCHI, *Le previsioni del regolamento Banca d'Italia 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela*, in *Rivista 231*, 1, 2014.

BORTONE, *Il riciclaggio e i suoi indici sintomatici: ricadute sui modelli di organizzazione e gestione degli enti*, in *Rivista 231*, 3, 2011.

CASTALDI, *L'adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento di Banca d'Italia*, in *Rivista Bancaria*, 10, 2013.

CASTALDO – NADDEO, *Il denaro sporco*, Padova, 2010.

CENTONZE, *La partnership pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi societari*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, pp. 1759 ss.

COSTA . MARZIALETTI – MAZZEI – PIVETTI, *I controlli antiriciclaggio*, in *I focus del Sole 24 Ore*, 11, 2014.

D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *Rivista 231*, 4, 2008.

D'ARCANGELO, *Il ruolo e la responsabilità dell'organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio*, in *Rivista 231*, 2009, 1, pp. 65 ss.

DELL'ISOLA - PACIFICO, *Nuovo ruolo dell'Organismo di Vigilanza dopo l'attuazione della direttiva antiriciclaggio*, in *Contabilità finanza e controllo*, 2, 2008.

DELL'OSSO, *Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, pp. 756 ss.

GALANTI, *Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Le Società* 11, 2008.

GHINI, *231, Antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro e privacy negli studi professionali. Link con la riforma delle professioni*, in *Rivista 231*, 1, 2013.

GIAVAZZI, La *'lotta al riciclaggio' nel contesto societario: incoerenze normative e aporie prasseologche*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, pp. 1975 ss.

GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, pp. 19 ss.

LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999.

PALIERO, *Il riciclaggio nel contesto societario*, in Arnone – Giavazzi (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, pp. 97 ss.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

PESCI, *Aggiornamento del modello organizzativo nelle società quotate*, in *Diritto e pratica delle Società*, 23, 2008.

PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 'modello organizzativo' ex d. lgs. 231/2001)*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, pp. 2049 ss.

PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Milano, 2003.

PISTORELLI, *La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, in *Giurisprudenza di merito*, 10, 2008.

RAZZANTE, *L'efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione*, in *Rivista 231*, 2009, 1, pp. 45 ss.

RAZZANTE, *L'art. 52 d.lgs. 231/2007: l'equivoco degli organi "incaricati" del controllo di gestione*, in *Rivista 231*, 2, 2009.

RAZZANTE, *La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove istruzioni della Banca d'Italia*, in *Rivista 231*, 3, 2010.

RAZZANTE, *La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari*, in *Rivista 231*, 3, 2011.

ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004.

ROMOLOTTI, *Prove d'ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio*, in *Rivista 231*, 2008, 1, pp. 87 ss.

6.3 Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151;

6.4 Provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 37 comma 7 e 8 del D.Lgs. 231/2007 in tema di tenuta dell'Archivio Unico Informatico

Banca d'Italia – Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Delibera n. 895 del 23 dicembre 2009).

Banca d'Italia - Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Delibera del 3 aprile 2013);

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria – Aggiornamento dei criteri di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (provvedimento del 23 dicembre 2013).

6.5 Provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 231/2007 in tema di Organizzazione, procedure e Controlli Interni

Banca d'Italia - Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Consob - Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IVASS - Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

6.6 Provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 231/2007 in tema di Organizzazione, procedure e Controlli Interni

Banca d'Italia - Provvedimento del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Consob - Delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Consob - Delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IVASS Documento di consultazione n. 5/2013, recante schema di regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano

6.7 Provvedimenti riguardanti gli indicatori di anomalia

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010, recante "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*"

Provvedimento di Banca d'Italia del 24 agosto 2010, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari*;

Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*;

Provvedimento di Banca d'Italia del 30 gennaio 2013, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico*.

© Tutti i diritti riservati - AODV231 - via Gabrio Casati, 1 – 20123 Milano